

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 7-2914

Decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani". Disposizioni per la ricognizione dei siti orfani per l'individuazione degli interventi di bonifica da proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

la parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 disciplina la materia della bonifica dei siti contaminati, basata sul principio comunitario secondo il quale "chi inquina paga";

l'art. 250 del Decreto legislativo n. 152/2006 prevede che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del Decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati;

l'art. 1, comma 800, della L. 145/2018 ha previsto l'adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un programma nazionale finalizzato all'assegnazione di risorse finanziarie per interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti di competenza pubblica e dei siti di interesse nazionale. Con tale norma lo Stato ha inteso avviare un programma di intervento per la bonifica dei siti contaminati cosiddetti "orfani" per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati;

in attuazione del citato art. 1, comma 800, della L. 145/2018 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 che all'art. 2 individua un sito inquinato quale "orfano" qualora:

- non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'art. 244 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo Decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
- i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi;

con lo stesso decreto è stata effettuata la ripartizione delle risorse in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per gli interventi sui siti orfani, prevedendo l'assegnazione di € 6.815.788,93 in favore della Regione Piemonte stabilendo, in particolare, che:

le risorse siano trasferite ai soggetti beneficiari dopo l'individuazione dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire e precisa che tali elementi siano comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine della stipula di uno o più Accordi; lo stesso Decreto prevede che nell'ambito degli Accordi siano specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese;

ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del Decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

Ritenuto che, al fine di pervenire all'individuazione di un primo elenco di interventi che potranno essere proposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'assegnazione di risorse nella fase iniziale del programma di cui all'art. 1, comma 800, della L. 145/2018,

considerato che la casistica dei siti orfani definita dalla normativa non coincide a tutti gli effetti con quella prevista dal combinato disposto dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 42/2000, visto inoltre la tempistica trascorsa dalla pubblicazione dell'ultimo bando regionale ai sensi del citato art. 16 della L.R. 42/2000, sia opportuno avviare una ricognizione degli interventi ed attività che possono essere realizzate sui siti orfani, tenendo conto di criteri di ampia partecipazione del territorio e di trasparenza, nonché della pronta disponibilità delle Amministrazioni competenti all'esecuzione degli interventi e tenendo conto che gli esiti di tale ricognizione potranno inoltre essere considerati per supportare la richiesta di risorse finanziarie nell'ambito della programmazione del Fondo di Coesione e Sviluppo 2021-2027 avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per l'aggiornamento di atti di pianificazione regionale.

Dato atto che, come da verifiche effettuate dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio:

la ricognizione dei siti orfani e, conseguentemente, la destinazione delle risorse finanziarie previste dal Decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, dovrà essere prioritariamente rivolta ai siti di competenza provinciale e comunale, considerato che per la bonifica delle aree ricadenti nelle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale la normativa pone in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la competenza finanziaria ed amministrativa;

quali criteri per il calcolo dei punteggi di priorità si richiama quanto previsto dalla L.R. 42/2000 in ordine all'indice di rischio valutato secondo il metodo Arpa Piemonte, considerando comunque prioritaria la realizzazione dei progetti approvati di messa in sicurezza d'emergenza e che le attività di sola progettazione rivestano minore priorità rispetto alla realizzazione di progetti approvati di bonifica, messa in sicurezza permanente e di piani di caratterizzazione;

a fronte della necessità di procedere in tempi rapidi per dare attuazione a quanto disposto dal Decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 e della specifica richiesta formalizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 11025 del 3 febbraio 2021 in ordine all'individuazione degli interventi, nella ricognizione dei siti orfani si dovrà tenere conto della necessità di disporre di interventi ed attività da avviare nel breve periodo, garantendo la tempestiva stipula di un primo Accordo di Programma.

Vista la L.R. 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";

visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 17 ottobre 2016 n. 1-4046;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

di approvare le seguenti disposizioni per una ricognizione dei siti orfani inquinati, come definiti dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020, al fine di pervenire all'individuazione di un primo elenco di interventi che potranno essere proposti per il finanziamento nell'ambito degli Accordi di Programma da stipulare con il Ministero stesso:

- è prioritaria la ricognizione degli interventi di competenza provinciale e comunale, considerato che per la bonifica delle aree ricadenti nei perimetri dei Siti di Interesse Nazionale la normativa vigente prevede specifici programmi di finanziamento e pone la competenza in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- ai fini della valutazione degli interventi e delle attività da proporre per il finanziamento:

- per il calcolo dei punteggi di priorità sia fatto riferimento all'indice di rischio valutato secondo il metodo Arpa Piemonte di cui alla L.R. 42/2000, ferma restando la priorità dei progetti approvati di messa in sicurezza d'emergenza;
- le attività di sola progettazione rivestono minore priorità rispetto alla realizzazione dei progetti approvati di bonifica, messa in sicurezza permanente e di piani di caratterizzazione;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini, nell'ambito delle tempistiche prospettate dal Ministero, per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Torino, della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, progettazione e bonifica dei siti inquinati orfani;

di stabilire che al fine di dare attuazione in tempi rapidi a quanto disposto dal Decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, nella ricognizione dei siti orfani si dovrà tenere conto della necessità di disporre di interventi ed attività da avviare nel breve periodo, garantendo la tempestiva stipula di un primo Accordo di Programma;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)